Senato della Repubblica XV LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 256

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 20 febbraio 2008

INDICE

Commissioni permanenti

3ª - Affari esteri . . . . . *Pag.* 5

Commissioni congiunte

3ª (Affari esteri-Senato) e III (Affari esteri e comunitari-Camera) . . . . . *Pag.* 3

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi . . . . . *Pag.* 12
Inchiesta sulla criminalità organizzata mafiosa o similare » 45

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico-L'Ulivo: PD-Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo: SDSE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-La Destra: Misto-LD; Misto-Movimento politico dei cittadini: Misto-Mpc; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Partito Socialista: Misto-PS; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC; Misto-Unione Democratica per i consumatori: Misto-UD-Consum; Misto Unione Liberaldemocratici: Misto-UL.

COMMISSIONI CONGIUNTE

3ª (Affari esteri, emigrazione)

del Senato della Repubblica

con la

III (Affari esteri e comunitari)

della Camera dei deputati

Mercoledì 20 febbraio 2008

7ª Seduta

Presidenza del Presidente della III Commissione della Camera
RANIERI

Interviene il ministro degli affari esteri D'Alema.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente RANIERI avverte che è stata autorizzata la pubblicità dei lavori della seduta odierna mediante trasmissione televisiva attraverso il canale satellitare della Camera dei deputati. La pubblicità dei lavori sarà inoltre assicurata mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo sugli sviluppi della situazione in Kossovo

Dopo un breve indirizzo introduttivo del presidente RANIERI, prende la parola il ministro D'ALEMA, che rende comunicazioni sull'argomento in titolo.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni il senatore COSSUTTA *(IU-Verdi-Com)*, i deputati EVANGELISTI *(IdV),* RIVOLTA *(FI)*, MATTARELLA *(PD-U),* e Giancarlo GIORGETTI *(LNP)*, il senatore MANTICA *(AN)*, i deputati FORLANI *(UDC)*, SPINI *(SocRad-RnP)* e D'ELIA *(SocRad-RnP)* e il senatore FRUSCIO *(LNP)*.

Il ministro D'ALEMA replica ai quesiti posti e svolge ulteriori considerazioni sui temi in discussione.

Il presidente RANIERI dichiara quindi conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16,10.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Mercoledì 20 febbraio 2008

104ª Seduta

Presidenza del Presidente
DINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Di Santo.

La seduta inizia alle ore 11,10.

IN SEDE REFERENTE

(1791) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Annesso, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e Scambio di Note verbali fatto a Roma il 23 ottobre 2006 e il 3 novembre 2006***, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 15 gennaio scorso.

Il presidente DINI, dopo aver ricordato che nella seduta pomeridiana del 15 gennaio scorso si era conclusa la discussione generale relativa al disegno di legge in titolo, in sostituzione del relatore Mele, illustra l'emendamento 3.1 volto ad aggiornare la relativa clausola di copertura finanziaria con riferimento all'esercizio finanziario corrente.

Invita quindi il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sull'emendamento testé illustrato.

Il sottosegretario DI SANTO si pronuncia favorevolmente sull'emendamento 3.1.

Previa verifica del numero legale, l'emendamento 3.1, posto ai voti, risulta approvato.

La Commissione, su proposta del Presidente, conviene infine di conferire mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo con le modifiche testé approvate.

(1927) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di una gestione unificata del tunnel di Tenda e alla costruzione di un nuovo tunnel, fatto a Parigi il 12 marzo 2007***
(Esame)

Il relatore MENARDI *(AN)* riferisce sul provvedimento in titolo, rilevando che l'Accordo in esame è volto a garantire il mantenimento, del collegamento stradale permanente tra Italia e Francia tramite il tunnel del Col di Tenda, in condizioni di efficienza e sicurezza, in linea con le normative nazionali ed europee.

Al riguardo, dopo aver rilevato che la Francia ha già da tempo proceduto alla ratifica dell'Accordo in titolo, fa presente che il notevole incremento registrato negli ultimi due decenni nell'interscambio commerciale ha determinato il raggiungimento di volumi di traffico automobilistico non compatibili con le caratteristiche tecniche e costruttive del tunnel esistente, posto l'elevato il rischio di incidenti in fase di attraversamento. Anche alla luce degli studi effettuati dal gruppo di lavoro insediato nell'ambito della Commissione intergovernativa italo-francese (CIG) – istituita ai sensi dell'Accordo sottoscritto tra le parti il 24 novembre 2006, a Lucca, cui l'Accordo in esame subentrerà – si è reso pertanto necessario ed urgente provvedere alla realizzazione di nuove opere consistenti nella costruzione di una nuova canna nonché nell'ammodernamento e allargamento del tunnel esistente, al fine di migliorare i collegamenti italo-francesi nelle Alpi del Sud.

In questo quadro, l'Accordo in esame specifica le condizioni e le modalità di realizzazione di tali interventi, che avranno una durata stimata tra sette e otto anni.

L'Accordo prevede, inoltre, in linea con quanto previsto dalla direttiva 2004/54/CE del 29 aprile 2004, di introdurre la gestione unificata del tunnel di Tenda, in alternativa all'attuale gestione, caratterizzata dalla presenza di due enti gestori stradali, quali l'Ente nazionale per le strade (ANAS) Piemonte e la *Direction départementale de l'Équipement des Alpes-Maritimes* (DDE 06), che svolgono attività di manutenzione e gestione sulla sezione del tunnel che ricade sul territorio di rispettiva competenza.

Nel merito, segnala l'articolo 3, che ridefinisce il ruolo amministrativo e tecnico della citata Commissione intergovernativa italo-francese (CIG), quale autorità amministrativa comune del tunnel, competente sia in ordine al processo di costruzione del nuovo tunnel (e, in particolare, alla convalida dei documenti e degli atti necessari alla realizzazione), sia con riferimento alla gestione unificata del tunnel (prevedendo nello specifico compiti di approvazione dei documenti contenenti le regole da applicare in materia di esercizio, manutenzione, sicurezza, condizioni di

circolazione, soccorsi, ispezioni, nonché compiti di vigilanza sul rispetto del regime regolatorio previsto). L'articolo 4, poi, amplia il ruolo consultivo del Comitato di sicurezza di cui all'Accordo preliminare, mentre l'articolo 5 istituisce una Commissione tecnica con compiti di supporto alla CIG in materia di monitoraggio amministrativo, tecnico e finanziario e ne indica la composizione minima, i cui oneri saranno coperti con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

L'articolo 6 reca disposizioni relative all'esercizio, alla manutenzione e alla sicurezza del tunnel in servizio: la gestione dell'intero tunnel è affidata all'Italia mentre restano affidate alle due Autorità nazionali la gestione delle vie di accesso al tunnel medesimo. Al riguardo si prevede altresì la predisposizione di un manuale di gestione (articolo 7) e la definizione delle clausole finanziarie (articolo 8).

Per quanto concerne le esigenze di sicurezza, si dispone l'obbligo per il gestore unico del tunnel di redigere un apposito regolamento di circolazione (articolo 9), volto a indicare i soggetti di polizia abilitati all'espletamento dei compiti di controllo della circolazione stradale (articolo 10). Si prevede inoltre l'elaborazione di un piano di soccorso binazionale (articolo 11).

Segnala poi le disposizioni relative alla definizione del perimetro dell'intervento e all'identificazione delle opere (articolo 13). La committenza della costruzione del nuovo tunnel è affidata alla Parte italiana, che procede alla realizzazione dell'intervento anche con la designazione di un committente delegato, in applicazione della normativa italiana (articolo 14), ferma restando la responsabilità di ogni Parte in materia di procedure ambientali ed espropriative. Al riguardo evidenzia l'articolo 19, che prevede che le gare d'appalto per la realizzazione dell'intervento si svolgano sulla base della normativa comunitaria e della normativa italiana di riferimento.

Segnala inoltre l'articolo 28, in materia fiscale e doganale, che stabilisce in particolare l'applicazione della disciplina prevista dal diritto interno di ogni Stato e demanda ad ulteriori accordi le questioni non regolate dall'Accordo in esame.

In conclusione, propone di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in titolo.

Il sottosegretario DI SANTO, nel rilevare l'importanza dell'Accordo in esame, fa presente l'esigenza del raddoppio e dell'ammodernamento della galleria stradale di Tenda al fine di assicurare idonee condizioni di sicurezza in relazione agli attuali, consistenti volumi di traffico.

Rende noto, inoltre, che la Francia ha già provveduto alla ratifica dell'Accordo ed ha istituito, nelle more della realizzazione degli interventi descritti dal relatore, un presidio dei vigili del fuoco sul versante francese dell'imbocco del tunnel di parte francese in ragione delle citate esigenze di sicurezza.

Auspica al riguardo, infine, una celere conclusione dell'*iter* parlamentare.

Il presidente DINI, dopo aver sottolineato l'imponenza dell'opera che s'intende realizzare per il miglioramento dei collegamenti tra l'Italia e la Francia attraverso le Alpi del Sud, non essendovi altri iscritti a parlare, propone di conferire mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea chiedendo l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva infine la proposta del Presidente.

(1934) ***Ratifica ed esecuzione del secondo Protocollo alla Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari stabilito in base all'articolo K3 del Trattato sull'Unione Europea del 26 luglio 1995, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1997***
(Esame)

Il relatore PIANETTA *(DCA-PRI-MPA)* rileva che l'Accordo in esame è volto a rafforzare la tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee – di cui all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione Europea – attraverso il miglioramento della cooperazione tra Commissione europea e Stati membri nella lotta contro le frodi comunitarie e la previsione della responsabilità delle persone giuridiche implicate nella criminalità organizzata. Si tratta di un processo già avviato con il primo Protocollo alla Convenzione sulla tutela dei diritti finanziari del 1995 relativo agli atti di corruzione in cui sono implicati funzionari nazionali e delle Comunità europee.

Nel merito si impone agli Stati membri di assicurare che, nell'ambito del diritto interno, il delitto di riciclaggio comprenda quali reati base anche i reati di frode e di corruzione attiva e passiva (ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, lettera *e)* e 2). Ai sensi dell'articolo 3, poi, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili della frode, della corruzione attiva e del riciclaggio di denaro commessi a loro beneficio. In base all'articolo 5 del Protocollo, al fine di garantire un'efficace cooperazione nella lotta contro le condotte di frode e di corruzione in danno delle Comunità, si dispone che nell'ambito delle legislazioni nazionali degli Stati membri siano adottate misure minime comuni in materia di sequestro e confisca o privazione degli strumenti e proventi del reato di frode, corruzione attiva o passiva e riciclaggio di denaro. Segnala in proposito che, per quanto concerne la normativa italiana, pur essendo previsti il sequestro e la confisca, si rende necessario un adeguamento della disciplina nazionale in relazione alla possibilità di effettuare la cosiddetta confisca di valore, che ha per oggetto beni di valore equivalente a quello dei proventi da delitto. L'articolo 6 sancisce che l'assistenza giudiziaria in materia penale non può essere rifiutata dagli Stati membri per il solo fatto che si tratti di reati in materia fiscale concernenti tasse o dazi doganali. Tale disposizione risulta comunque già introdotta nel nostro ordinamento ai sensi della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 19 giugno 1990.

Gli articoli da 7 a 12 definiscono le forme di cooperazione degli Stati membri con la Commissione nel settore disciplinato dalla Convenzione

sulle frodi e dai suoi Protocolli e stabiliscono gli obblighi della Commissione risultanti da tale cooperazione, con particolare riferimento alla protezione dei dati personali. L'articolo 14 conferma che, nel quadro dell'applicazione del secondo Protocollo, agli atti della Commissione sono applicabili le norme di diritto comunitario relative alla responsabilità extracontrattuale delle Comunità di cui agli articoli 288 e 235 del Trattato che istituisce le Comunità europee.

Quanto alle competenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 13, si precisa che essa può decidere sulle controversie tra Stati membri, nonché tra gli Stati membri e la Commissione, in merito all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo in esame. In proposito l'oratore segnala che la norma è già direttamente operante nel nostro ordinamento in virtù del riconoscimento generale della giurisdizione della suddetta Corte ai sensi dell'articolo 35 del Trattato sull'Unione europea. La Corte di giustizia può altresì pronunciarsi sui ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche contro decisioni assunte dalla Commissione in base alle norme concernenti la tutela del trattamento e della circolazione dei dati personali.

Il relatore, in conclusione, propone di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Il sottosegretario DI SANTO, richiamando le considerazioni svolte dal relatore, sottolinea che la sanzione penale del riciclaggio dei proventi di reato si colloca nel più generale ambito della lotta contro la criminalità organizzata di cui all'azione comune del 3 dicembre 1998 e alla decisione quadro n. 500 del 26 giugno 2001 concernenti il riciclaggio di denaro e il sequestro e la confisca dei proventi di reato, che obbligano gli Stati membri a prevedere un ampio elenco di reati base ed a introdurre norme minime comuni in materia di sanzioni.

Il presidente DINI, non essendovi altri iscritti a parlare, propone di conferire mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea, chiedendo l'autorizzazione a svolgere la relazione oralmente.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva infine la proposta del presidente Dini.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla politica della cooperazione allo sviluppo e sulle prospettive di riforma della relativa disciplina: seguito dell'esame del documento conclusivo

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 13 febbraio scorso.

Il presidente DINI ricorda che nella precedente seduta il relatore seduta ha illustrato uno schema di documento conclusivo relativo all'indagine conoscitiva in titolo.

Il senatore MARTONE *(RC-SE)* sottolinea l'esigenza che il documento che la Commissione si accinge ad approvare riassuma complessivamente lo stato dei lavori finora condotti e dia conto di tutti gli elementi di informazione acquisiti nel corso delle audizioni, con particolare riferimento alle competenze del CICS e al ruolo dell'Agenzia, senza trarre necessariamente delle conclusioni al riguardo. In proposito chiede di disporre di tempo aggiuntivo per formulare delle proposte di modifica al testo presentato dal relatore con riferimento tra l'altro alla questione delle sedi periferiche dell'istituenda Agenzia.

Il senatore MICHELONI *(PD-Ulivo)* si unisce alla proposta del senatore Martone, sottolineando la necessità di pervenire ad una formulazione del documento conclusivo quanto più ampiamente condivisa.

Il senatore PIANETTA *(DCA-PRI-MPA)* dichiara di condividere la proposta del Presidente formulata nella scorsa seduta, volta a raccogliere in un volume unico, oltre al documento conclusivo – di cui ritiene inopportuno enfatizzare la portata politica entrando in una dettagliata disamina di proposte modificative – i resoconti relativi all'indagine conoscitiva e all'esame in sede referente dei disegni di legge presentati in materia di riforma della disciplina della cooperazione allo sviluppo, unitamente al testo unificato proposto dal relatore e alla documentazione acquisita nel corso delle audizioni.

Il senatore TIBALDI *(IU-Verdi-Com)* ritiene necessario rinviare l'approvazione del documento finale al fine di consentire una più approfondita valutazione dei profili sottolineati dal senatore Martone.

Il senatore MANTICA *(AN)* propone di conferire mandato al relatore a elaborare una formulazione che tenga conto delle posizioni emerse.

Il relatore TONINI *(Aut)*, alla luce delle considerazioni formulate nel corso del dibattito, si riserva di presentare un nuovo schema di documento conclusivo da sottoporre alla Commissione in altra seduta.

Il presidente DINI propone quindi di conferire mandato al relatore a formulare delle modifiche allo schema di documento conclusivo già illustrato in relazione alle osservazioni svolte nel corso del dibattito e di rinviarne l'esame.

La Commissione conviene con la proposta del presidente Dini e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE Nº 1791

Art. 3.

3.1
IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 173.755 euro per l'anno 2008, di 169.020 euro per l'anno 2009 e di 173.755 euro annui a decorrere dall'anno 2010. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base "Oneri comuni di parte corrente", istituita nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 20 febbraio 2008

Presidenza del Presidente
Mario LANDOLFI

Intervengono il Direttore di RAI Parlamento, dottoressa Giuliana DEL BUFALO, e il Vicedirettore, dottor Gianni Scipione ROSSI.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata anche per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Seguito dell'esame di un provvedimento in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti ed informazione dell'emittenza pubblica, nonché Tribune elettorali, per le elezioni politiche del 2008 (relatore Beltrandi)
(Seguito dell'esame e conclusione)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, iniziato nella seduta del 13 febbraio e proseguito in quelle del 14 e 19 febbraio 2008.

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha presentato una riformulazione della sua precedente proposta, interamente sostitutiva di quest'ultima. La Commissione ha altresì convenuto che in riferimento alla riformulazione potessero essere apportate nuove proposte di modifica: nel termine stabilito sono pervenute 42 nuove proposte di modifica *(vedi allegaton. 1)*. Le precedenti proposte di modifica, che erano state presentate in riferimento al vecchio testo, ri-

sultano tutte non procedibili, perché già votate dalla Commissione, ovvero perché recepite nella riformulazione e pertanto in essa assorbite, ovvero perché da essa precluse, ovvero perché comunque coincidenti con le proposte pervenute oggi. Queste ultime, per chiarezza, sono state numerate proseguendo la numerazione riferita alle vecchie proposte, anziché iniziare una numerazione nuova. Invita quindi il relatore ad esprimersi sulle nuove proposte di modifica.

Il senatore Francesco STORACE (Misto-LD), intervenendo sull'ordine dei lavori, nota che sembra profilarsi in Commissione un accordo tra le forze politiche maggiormente rappresentate in Parlamento, forse propedeutico a più ampi accordi da concludere in altra sede. La circostanza è grave: la Commissione dovrebbe in primo luogo preoccuparsi di applicare una legge che garantisce parità di accesso al mezzo radiotelevisivo nei confronti di tutte le formazioni politiche, piuttosto che violare nella sostanza, ridimensionandolo, il dettato legislativo. Rileva infine l'insufficienza, nella proposta di delibera, delle disposizioni riferite alle prossime campagne elettorali amministrative.

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, rileva che le varie proposte di modifica oggi presentate non sembrano presentare profili di inammissibilità in riferimento alle disposizioni di legge. Quanto alla disciplina della campagna elettorale amministrativa, essa sarà oggetto di un prossimo, autonomo provvedimento della Commissione.

Il deputato Paolo ROMANI (FI) a sua volta ricorda che in altre occasioni i provvedimenti di disciplina delle campagne elettorali amministrative furono assunti con atti autonomi, e ribadisce la necessità di applicare il criterio di proporzionalità nel riparto dei tempi tra le forze politiche, almeno nel periodo antecedente la presentazione delle candidature.

Dopo che il senatore Giovanni RUSSO SPENA (RC-SE) ha rilevato che la disciplina delle campagne elettorali amministrative richiederà regole diverse, il deputato Fabrizio MORRI (PD-U) fa presente che quello che può apparire un intento dei Gruppi maggiori di escludere le forze politiche più piccole in realtà non è tale, ma costituisce semplicemente un tentativo di risolvere i problemi connessi alla presenza di molti soggetti aventi titolo.

Dopo un ulteriore intervento del deputato Rodolfo DE LAURENTIIS (UDC), il deputato Marco BELTRANDI, *relatore*, esprime parere contrario sulle proposte nn. 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.13, 3.15, 3.16, 3.17, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 5.1, 6.1, 7.3, 7.4, 7.8. Esprime parere favorevole sulle proposte di modifica nn. 5.2, 7.5, 7.6, 7.7, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 8.6, 8.7, 8.8. Quanto alla proposta di modifica n. 2.5, ne propone la votazione per parti separate, esprimendo parere contrario sulla lettera a) del testo, e parere favorevole sulla lettera

b). Si rimette alla Commissione per quanto riguarda la proposta n. 3.12. Invita il presentatore della proposta n. 3.14 a ritirarla, preannunciando, diversamente, parere contrario; si riserva infine di suggerire una riformulazione della proposta n. 4.10.

Il senatore Francesco STORACE (Misto-LD) ricorda che, in simili occasioni, la Commissione ha sempre avuto la capacità di approvare i propri provvedimenti a grandissima maggioranza, quando non all'unanimità. Ciò sarebbe necessario anche oggi, in presenza di una campagna elettorale sostanzialmente già iniziata, nella quale la RAI sembra priva di regole di comportamento, e consente, in più trasmissioni, la partecipazione dei candidati a *premier* ancor prima che le relative candidature siano formalizzate.

Il senatore Giovanni RUSSO SPENA (RC-SE) a sua volta stigmatizza l'atteggiamento della RAI, che risulta alla sua parte politica assai più evidente che in passato. Si assiste ad un tentativo di trasformare di fatto l'attuale assetto politico in un sistema forzatamente bipolare, col predominio dei due partiti maggiori: ciò costituisce uno scempio di democrazia, perpetrato in una condizione di assenza di regole. Ritiene peraltro opportuna la decisione di disciplinare in due distinti provvedimenti le due fasi della campagna elettorale.

Il deputato Giorgio LAINATI (FI) illustra la propria proposta di modifica 2.3, che ha il solo scopo di ulteriormente precisare l'estensione normativa del provvedimento.

Il senatore Gianfranco ROTONDI (DCA-PRI-MPA) nel dichiararsi favorevole alla proposta n. 2.3, si associa alla denuncia dell'arbitrio cui si assiste nella programmazione radiotelevisiva, che sembra già orientata su candidature non ancora formalizzate.

Dopo che il senatore Alessio BUTTI (AN) si è a sua volta dichiarato favorevole alla proposta di modifica n. 2.3, il deputato Marco BELTRANDI, relatore, ribadisce il parere contrario già espresso, motivato dal contrasto formale della modifica proposta rispetto alle restanti disposizioni. Si associa, peraltro, alla denuncia di criticità ed abusi formulata da più colleghi.

La Commissione approva la proposta n. 2.3.

Il deputato Fabrizio MORRI (PD-U) illustra la propria proposta n. 2.4.

Dopo che il senatore Francesco STORACE (Misto-LD) ha invitato il presentatore della proposta n. 2.4 a ritirarla, il deputato Fabrizio MORRI (PD-U) la ritira.

Il deputato Giorgio LAINATI (FI) illustra la propria proposta n. 2.5, e la riformula nel senso di ritirarne la prima parte, corrispondente alla lettera a).

Il deputato Egidio Enrico PEDRINI (IdV) si dichiara contrario alla proposta, pur riformulata. Essa non risolve il problema (per il quale egli ha a sua volta suggerito ulteriori modifiche), consistente nell'arbitrio con il quale la RAI provvede a ricondurre alla responsabilità dei Direttori di testata alcune trasmissioni che abitualmente ricadono nella responsabilità dei Direttori di rete.

La Commissione approva quindi la proposta n. 2.5, come riformulata dal presentatore.

Il deputato Marco BELTRANDI, relatore, in riferimento alla proposta n. 2.6, sulla quale ha già espresso parere contrario, si domanda se essa non possa essere considerata inoltre inammissibile, per contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge n. 28/2000.

Il deputato Fabrizio MORRI (PD-U) non condivide la valutazione di inammissibilità ipotizzata dal relatore: l'indicazione della legge non preclude che la Commissione, in sede meramente applicativa, suggerisca specifiche interpretazioni.

Dopo che il senatore Francesco STORACE (Misto-LD) ha ritenuto invece fondata la valutazione di inammissibilità, ribadendo la necessità che, conformemente alle previsioni di legge, la Commissione tuteli gli interessi di tutte le forze politiche, il senatore Paolo BRUTTI (SDSE) auspica che la proposta n. 2.6 sia ritirata.

Dopo che il deputato Giorgio LAINATI (FI) ha rapprentato i problemi di coordinamento formale cui potrebbe dar luogo la proposta n. 2.6, ove approvata, e dopo che il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, ha suggerito di accantonarla, il deputato Fabrizio MORRI (PD-U) ritira la proposta n. 2.6.

Il deputato Egidio Enrico PEDRINI (IdV) illustra la propria proposta n. 2.7, la quale intende ridimensionare il problema, già citato, della «riconduzione» alle testate di talune trasmissioni, con il mezzo di individuare specifiche materie per le quali la disciplina vincolistica sia applicata con minor rigore. Diversamente, si perverrebbe alla conclusione assurda per la quale un sindaco non potrebbe fare, in televisione, un appello per ragioni di pubblica necessità.

Dopo che il senatore Francesco STORACE (Misto-LD) ha fatto presente che la soluzione suggerita dal deputato Pedrini risulta eccessivamente limitata, e dopo che il deputato Marco BELTRANDI, *relatore*,

ha ricordato che il divieto di presenza *in video* dei candidati è stabilito, in determinate circostanze, da una norma di legge, la Commissione respinge la proposta di modifica n. 2.7.

Il deputato Emilia Grazia DE BIASI (PD-U) illustra la propria proposta n. 2.8, la quale risponde allo scopo di non limitare eccessivamente gli argomenti che possono essere trattati nella programmazione radiotelevisiva per la difficoltà di definire normativamente la nozione di politica; come potrebbe avvenire, ad esempio, per trasmissioni di interesse storico o relative ai diritti umani.

Dopo che il senatore Francesco STORACE (Misto-LD) ha rilevato che nelle trasmissioni esemplificativamente citate dal deputato De Biasi non si parla, abitualmente, di politica, il deputato Marco BELTRANDI, *relatore*, ribadisce il proprio parere contrario, motivato dalle medesime difficoltà definitorie della nozione di politica cui ha fatto riferimento la presentatrice. La formula da lui adoprata nel testo che si vorrebbe modificare, del resto, è abitualmente adottata in tutti i provvedimenti del genere, e non ha mai dato luogo a difficoltà applicative.

Il deputato Rodolfo DE LAURENTIIS (UDC) a sua volta ricorda che la formulazione che si vorrebbe modificare era contenuta, in particolare, nella delibera che disciplinò la campagna elettorale del 2006, ed invita la presentatrice della proposta n. 2.8 a ritirarla.

Dopo che il deputato Giorgio MERLO (PD-U) si è dichiarato favorevole alla proposta n. 2.8, la Commissione la approva.

Dopo che il deputato Rodolfo DE LAURENTIIS (UDC) ha illustrato la propria proposta n. 3.9, e dopo ulteriori interventi del deputato Fabrizio MORRI (PD-U) e del deputato Marco BELTRANDI, *relatore*, la Commissione la respinge, respingendo successivamente anche la proposta n. 3.10.

Dopo che il deputato Marco BELTRANDI, *relatore*, ha ribadito il proprio parere contrario alla proposta n. 3.11, ricordando che la legge prevederebbe la rappresentanza di tutte le forze presenti in Parlamento, senza alcun limite minimo di consistenza, la Commissione respinge la proposta n. 3.11.

Dopo che il deputato Egidio Enrico PEDRINI (IdV) ha illustrato la propria proposta n. 3.12, la Commissione la respinge.

Il deputato Giorgio LAINATI (FI) illustra la propria proposta n. 3.13, che applica, nel riparto dei tempi tra le forze politiche, il criterio di proporzionalità. Essa è la conseguenza logica, e per certi versi normativa, dell'evoluzione dell'assetto delle forze politiche e del sistema di rappresentanza politico.

Il deputato Fabrizio MORRI (PD-U) fa presente che il criterio sotteso a tale proposta non può considerarsi errato, e ricorda che un precedente pressoché identico si riscontra nel provvedimento che disciplinò la campagna per le elezioni politiche del 2001. Peraltro, per agevolare il conseguimento di un accordo ed il dialogo in Commissione, invita il presentatore a ritirarla.

Il deputato Paolo ROMANI (FI) ricorda che, nel periodo anteriore alla presentazione delle candidature, la ripartizione dei tempi è sempre stata attuata con criteri di proporzionalità, e tale scelta assume anche una valenza correttiva degli eccessi cui è pervenuta la legge n. 28 del 2000. Per tale ragione, non ritiene appropriato l'invito al ritiro della proposta stessa.

Il deputato Antonio SATTA (Pop-Udeur) a sua volta invita al ritiro della proposta n. 3.13, ma per ragioni differenti da quelle che ha ascoltato: in realtà, «ubi voluit lex dixit», e nel testo della legge n. 28 nessuna disposizione lascia spazio al criterio della proporzionalità.

Il senatore Francesco STORACE (Misto-LD) comprende che il Gruppo di Forza Italia si adopri per tutelare i propri interessi politici, ma l'introduzione del criterio di proporzionalità è un atto insensato, perché conduce alla scomparsa delle formazioni politiche minori e, costituendo la negazione del diritto di parola, costituisce un vero scandalo.

Il deputato Rodolfo DE LAURENTIIS (UDC) ritiene appropriato il riferimento al precedente della deliberazione relativa alla campagna elettorale del 2006, condotta nella vigenza della medesima legge elettorale applicata oggi. E' peraltro fondamentale difendere il valore del pluralismo: sollecita i colleghi, pertanto, a pervenire ad una formulazione che contemperi il criterio proporzionale della proposta di modifica in esame con quelli suggeriti dalle proposte successive.

Il deputato Marco BELTRANDI, *relatore*, rileva che, se è per un verso corretto differenziare la fase anteriore alla presentazione delle candidature rispetto a quella posteriore, si deve pure tener conto che l'articolo 2 della legge n. 28/2000 prescrive indubitabilmente la parità di condizioni. A tale disposizione si era attenuta, in particolare, la deliberazione che disciplinò la campagna per le elezioni europee del 2004, la quale, implicitamente ma chiaramente, ha valutato come erronea la scelta proporzionalistica della citata delibera del 2001.

La Commissione respinge, dopo controprova, la proposta n. 3.13.

Il senatore Francesco STORACE (Misto-LD) si domanda quali conseguenze anche procedurali debba avere la reiezione della proposta n. 3.13, che ha indiscutibilmente rigettato il criterio di proporzionalità. A

suo avviso, sarebbe opportuno accantonare le quattro successive proposte di modifica, che sono riferite al medesimo argomento, eventualmente incaricando un gruppo di lavoro di redigere una formulazione mediana.

Il deputato Giorgio LAINATI (FI) rileva che la reiezione della proposta n. 3.13 ha solo rifiutato il principio di un riferimento pieno ed intero al criterio della proporzionalità, e non ne preclude l'utilizzazione parziale.

Il senatore Paolo BRUTTI (SDSE), illustrando la propria proposta di modifica n. 3.14, ne propone la riformulazione.

Dopo che il deputato Rodolfo DE LAURENTIIS (UDC) si è associato alla proposta di accantonare le proposte di modifica nn. 3.14, 3.15, 3.16 e 3.17, e dopo che il deputato Giorgio LAINATI (FI) si è dichiarato in proposito contrario, il senatore Francesco STORACE (Misto-LD) ricorda che la Commissione ha sempre cercato intese pressoché unanimi, e rileva che la riformulazione suggerita dal collega Brutti rende ancora più opportuna la costituzione di un gruppo di lavoro.

Dopo che il deputato Fabrizio MORRI (PD-U) ha fatto presente che le proposte successive presentano caratteristiche sulle quali si può pervenire ad una mediazione, il deputato Antonio SATTA (Pop-Udeur) si dichiara favorevole al loro accantonamento, e il deputato Egidio Enrico PEDRINI (IdV) si associa a tale valutazione.

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, pone in votazione la proposta di accantonare le proposte di modifica nn. 3.14, 3.15, 3.16 e 3.17, la quale risulta respinta.

Il senatore Francesco STORACE (Misto-LD) insiste sull'opportunità di riformulare comunque le quattro proposte di modifica, ritenendo ingiusto che il criterio proporzionale debba prevalere sul criterio paritario di ripartizione dei tempi.

Il senatore Giovanni RUSSO SPENA (RC-SE), dopo aver a sua volta auspicato che la Commissione possa pervenire ad una decisione unanime, manifesta favore per la riformulazione proposta dal collega Brutti, che risulta equilibrata nel contemperare il criterio paritario con quello proporzionale.

Il deputato Marco BELTRANDI, *relatore*, si dichiara favorevole alla riformulazione proposta dal senatore Brutti, malgrado che essa si collochi al limite del contrasto con le disposizioni della legge n. 28 del 2000. Ugualmente, la soluzione proposta può costituire una mediazione finalizzata a pervenire all'approvazione della delibera in esame, la quale costituisce un atto dovuto che la Commissione avrebbe già dovuto approvare.

Dopo che il deputato Paolo ROMANI (FI) ha suggerito di utilizzare i criteri della riformulazione del senatore Brutti nel più semplice schema normativo della proposta n. 3.15, il deputato Fabrizio MORRI (PD-U) valuta positivamente la ricerca di un accordo, e il deputato Rodolfo DE LAURENTIIS (UDC), nell'associarsi all'auspicio in tal modo formulato, ammonisce che la mediazione non deve essere considerata una sorta di regalia da parte dei Gruppi maggiori.

Dopo che il senatore Paolo BRUTTI (SDSE) ha illustrato alcuni profili della sua riformulazione, e dopo ulteriori interventi del deputato Paolo ROMANI (FI) e del senatore Francesco STORACE (Misto-LD), il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, sospende la seduta, per consentire la messa a punto di un testo definitivo della riformulazione.

La seduta, sospesa alle ore 16,35, è ripresa alle ore 16,40.

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, chiarisce che la riformulazione del senatore Brutti consiste nel sostituire, al comma 3 dell'articolo 3 della proposta di delibera, le parole da «i tempi sono ripartiti per l'80 per cento» sino alle parole «lettere d) ed e)» con le parole «i tempi sono ripartiti per il 50 per cento e in modo paritario tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), e per il 50 per cento tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) ed e)».

Dopo ulteriori interventi del deputato Antonio SATTA (Pop-Udeur), e del deputato Giorgio LAINATI (FI), che si dichiara contrario alla riformulazione, la Commissione approva la proposta di modifica n. 3.14, nella riformulazione illustrata. Risultano precluse le successive proposte nn. 3.15, 3.16 e 3.17.

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, constata l'assenza del deputato Pedrini, presentatore della proposta di modifica n. 4.6, alla quale si intende pertanto abbia rinunciato.

Il deputato Marco BELTRANDI, *relatore*, ribadisce il proprio parere contrario sulle identiche proposte di modifica nn. 4.7 e 4.8, che introdurrebbero un elemento in contrasto non solo con le disposizioni di legge, ma anche con l'interpretazione che ne risulta in base alla deliberazione assunta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il 13 febbraio scorso. Il concetto di «parità di accesso» non si esaurisce infatti in una nozione di carattere puramente matematico.

Il deputato Paolo ROMANI (FI) contesta la fondatezza del riferimento alla «parità di accesso» contenuto all'articolo 4, comma 2, del provvedimento in esame.

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, rileva che il concetto di «parità di trattamento» è estremamente ampio e può comprendere, in via interpretativa, anche quello di «parità di accesso». Invita pertanto ad evitare, nel testo del provvedimento, inutili duplicazioni o ridondanze.

Il senatore Francesco STORACE (Misto-LD) osserva che, a suo giudizio, i concetti di «parità di trattamento» e «parità di accesso» non sono pienamente coincidenti.

La Commissione approva quindi le identiche proposte di modifica nn. 4.7 e 4.8.

Il deputato Paolo ROMANI (FI) ritira la propria proposta di modifica 4.9.

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, avverte che alla Camera stanno per avere luogo votazioni. Sospende quindi la seduta fino al termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle ore 17, è ripresa alle ore 20,40.

Il deputato Marco BELTRANDI, *relatore*, intervenendo sulla proposta di modifica n. 4.10, ne propone la riformulazione consistente nell'inserire, dopo la parola «equilibrata», le parole «presenza e», e nella soppressione dell'ultima parola «concorrenti».

Il deputato Fabrizio MORRI (PD-U) è grato al relatore per l'attenzione dimostrata alla sua proposta di modifica, che però continua a ritenere preferibile alla riformulazione.

Dopo che il deputato Antonio SATTA (Pop-Udeur) ha proposto di esplicitare il riferimento a tutti i soggetti politici, il deputato Paolo ROMANI (FI) rileva che la disposizione in esame costituisce un tentativo di ricondurre l'informazione alla categoria della comunicazione politica, di fatto «sovietizzandola». È pertanto contrario anche alla riformulazione.

Dopo che il deputato Giorgio LAINATI (FI) si è chiesto se non sia opportuno sospendere nuovamente la seduta, il senatore Francesco STORACE (Misto-LD) ritiene più appropriato proseguirla, facendo presente che la Commissione deve pervenire all'approvazione di un testo, ancorchè non perfetto.

Dopo che il deputato Fabrizio MORRI (PD-U) si è dichiarato favorevole alla riformulazione suggerita dal relatore, e dopo che il deputato Giorgio LAINATI (FI) ha preannunciato il voto contrario del suo gruppo, la Commissione approva la proposta di modifica n. 4.10, come riformulata. Risulta preclusa la proposta di modifica n. 4.11.

Il deputato Marco BELTRANDI, *relatore*, intervenendo sulle identiche proposte di modifica n. 4.12 e 4.13, fa presente che il testo originario da lui predisposto consente di acquisire una maggiore quantità di dati relativi alla presenza dei soggetti politici nell'informazione. Ciò risulta di fondamentale importanza nel corso delle campagne elettorali.

Dopo che il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, ha sottolineato il rischio che il testo originario risulti invasivo nei confronti dell'autonomia giornalistica, il senatore Francesco STORACE (Misto-LD) conviene con tale considerazione, ma fa presente che restano non disciplinate le conseguenze di eventuali violazioni di norme o di criteri professionali da parte delle testate. Se il testo originariamente messo a punto dal relatore può risultare ridondante, esso fornisce tuttavia maggiori garanzie al riguardo.

Dopo che il deputato Paolo ROMANI (FI) ha fatto presente che nell'ambito degli stessi notiziari sussistono diverse modalità di proposizione delle notizie, e che le relative differenze sono colte anche dai dati dell'Osservatorio di Pavia, il deputato Rodolfo DE LAURENTIIS (UDC) insiste sulla necessità che la Commissione possa disporre di una messe completa di dati: anche nel passato l'argomento è stato oggetto dell'attenzione dell'organismo parlamentare, e le sollecitazioni nei confronti della RAI hanno condotto ad ottenere dati, quali quelli relativi all'informazione regionale, di sicuro interesse, benché incompleti.

Dopo un intervento del senatore Claudio MICHELONI (PD-Ulivo), il senatore Francesco STORACE (Misto-LD) suggerisce la riformulazione consistente nell'aggiungere al testo della proposta di modifica le parole «ed informa altresì sui tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente».

Dopo che il deputato Fabrizio MORRI (PD-U) si è dichiarato favorevole alla riformulazione, il deputato Giorgio LAINATI (FI) rappresenta l'opportunità che la Commissione approvi, separatamente, il testo originario della proposta di modifica e, successivamente, il testo della riformulazione, che rispetto alla prima risulta meramente aggiuntiva.

La Commissione approva dapprima le identiche proposte di modifica nn. 4.12 e 4.13, e quindi la riformulazione aggiuntiva ad essa riferita.

Il deputato Marco BELTRANDI, *relatore*, rileva che la proposta n. 4.14, soppressiva del comma 7 dell'articolo 4, eliminerebbe una disposizione che disciplina la diffusione dei sondaggi, e che conta svariati precedenti.

Il deputato Emilia Grazia DE BIASI (PD-U) ritiene debba essere adeguatamente considerata la circostanza che la multimedialità garantisce

molti canali di informazione, rispetto ai quali la televisione generalista del servizio pubblico radiotelevisivo non risulta più il centro mediatico dell'informazione e della comunicazione politica. Per altro verso, rileva che i sondaggi non rappresentano soltanto una modalità di conoscenza di dati che descrivono la realtà, ma costituiscono a loro volta uno strumento di orientamento delle opinioni politiche. Nella prima fase della campagna elettorale, pertanto, essi potrebbero risultare riferiti a forze politiche che non saranno candidate alle elezioni, ovvero, viceversa, non considerare nuovi soggetti che lo saranno: è concreto quindi il rischio che i sondaggi contribuiscano alla scorretta rappresentazione di una situazione che può non esistere.

Il senatore Francesco STORACE (Misto-LD) è convinto delle ragioni enunciate dalla collega De Biasi, ma rileva che i rischi da lei paventati non sono scongiurati approvando la proposta di modifica n. 4.14.

Dopo che il deputato Giorgio LAINATI (FI) si è dichiarato favorevole, a nome del proprio gruppo, alla proposta n. 4.14, e conseguentemente alla soppressione della disciplina dei sondaggi, il deputato Fabrizio MORRI (PD-U) conviene con le opinioni della collega De Biasi, ma ritiene probabilmente inopportuno che debba essere la Commissione a disciplinare tale materia.

Il senatore Paolo BRUTTI (SDSE) coglie tutte le criticità sottese alla divulgazione di sondaggi incompleti, ma reputa, per altro verso, che i sondaggi abbiano una loro indiscutibile utilità.

Dopo un ulteriore intervento del deputato Marco BELTRANDI, *relatore*, la Commissione approva la proposta di modifica n. 4.14. Risultano precluse le successive proposte nn. 4.15 e 4.16.

Il deputato Marco BELTRANDI, *relatore*, conferma il proprio parere contrario sulla proposta di modifica n. 5.1, in ragione dell'urgenza del relativo adempimento. Ciò non sarà di pregiudizio alla RAI qualora il termine risulti non rispettato per cause non attribuibili all'azienda.

Il Vicedirettore di RAI Parlamento, Gianni Scipione ROSSI, fa presente che la RAI ha già predisposto i relativi *spot*, e resta tuttora in attesa del parere richiesto, sui loro contenuti, al Ministero dell'interno. Auspica quindi che l'eventuale mantenimento del ristretto termine di tre giorni per la loro programmazione sia inteso come una esortazione, e non esponga l'azienda a conseguenze pregiudizievoli per un ritardo ad essa non addebitabile.

La Commissione approva la proposta di modifica n. 5.1 nonché, dopo un intervento del deputato Marco BELTRANDI, *relatore*, la successiva proposta n. 5.2.

Il deputato Giorgio MERLO (PD-U) illustra la propria proposta n. 6.1, che introduce la possibilità di elementi di ponderazione nei sorteggi relativi all'attuazione della delibera, sottolineando l'esigenza di rispondere ad un criterio di buon senso.

Il senatore Francesco STORACE (Misto-LD) reputa invece inopportuna la proposta: eventuali criteri di ponderazione possono condurre a riferirsi a coalizioni che oggi ancora non esistono.

Il deputato Marco BELTRANDI, *relatore*, ricorda che le disposizioni circa i criteri di ponderazione, quando inserite nel testo di precedenti delibere, non hanno quasi mai trovato applicazione.

Il Vicedirettore di RAI Parlamento, Gianni Scipione ROSSI, non intende entrare nel merito politico della questione, ma sottolinea l'utilità tecnica che a volte possono rivestire i criteri di ponderazione: specie in situazioni, quale è quella sottesa all'applicazione della presente delibera, nelle quali i soggetti non beneficiano tutti del medesimo tempo.

La Commissione approva quindi la proposta di modifica n. 6.1.

Il deputato Giorgio LAINATI (FI), riferendosi alla propria proposta n. 7.3, interamente soppressiva dell'articolo 7, rileva che la riformulazione dell'intera delibera proposta dal relatore non ha condotto a significative variazioni, se si eccettua la riduzione dei tempi delle conferenze-stampa, ore trasformate in interviste. Peraltro, il dibattito in corso, e le ulteriori proposte di modifica presentate a questa disposizione, lo inducono a ritirare la sua proposta n. 7.3.

Il deputato Rodolfo DE LAURENTIIS (UDC) ritira la propria proposta n. 7.4.

Il deputato Emilia Grazia DE BIASI (PD-U), illustrando la propria proposta di modifica n. 7.5 rileva che essa intende reintrodurre, tra i beneficiari delle interviste, anche le forze riconducibili alle minoranze linguistiche, incomprensibilmente da esse escluse.

Il senatore Francesco STORACE (Misto-LD) ritiene che l'estensione proposta possa concernere anche le ulteriori forze politiche rappresentate nel Gruppo misto della Camera e del Senato, e propone che la modifica sia riformulata in tal senso.

La Commissione approva la proposta di modifica n. 7.5, come riformulata. Dopo un ulteriore intervento del deputato Emilia Grazia DE BIASI (PD-U) approva altresì la proposta di modifica n. 7.6: risultano assorbite le successive proposte nn. 7.7, 7.9 e 7.10, nonché preclusa la proposta n. 7.8.

Il Vicedirettore di RAI Parlamento, Gianni Scipione ROSSI, chiede di conoscere se le interviste di cui all'articolo 7 debbano essere trasmesse anche per radio, e se, considerando la loro ridotta durata, l'obbligo di dichiarare i casi in cui esse siano oggetto di trasmissioni in differita non possa essere assolto con modalità diverse dalla dichiarazione *in video* del conduttore.

In riferimento, poi, alla proposta di modifica n. 7.11, rappresenta l'impossibilità tecnica di procedere alla traduzione simultanea di trasmissioni quali le interviste nel linguaggio dei segni. La RAI dà corso a tale traduzione simultanea in riferimento ad alcuni notiziari, ma ciò richiede che i testi siano previamente sottoposti agli specialisti, al fine di realizzare un prodotto comprensibile. La medesima operazione non sarebbe possibile nel corso di una intervista caratterizzata dalla celerità e da un dialogo assai articolato.

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, quanto alle prime due questioni sollevate dal rappresentante della RAI, ritiene che la delibera debba essere interpretata nel senso di prevedere la trasmissione anche radiofonica delle interviste, e che, per esse, quando la trasmissione televisiva non abbia luogo in diretta, l'onere di darne adeguata informativa ai telespettatori possa essere assolto anche ricorrendo alla sottotitolazione.

(La Commissione conviene)

Il deputato Marco BELTRANDI, *relatore*, quanto all'ultima questione sollevata dal rappresentante della RAI, ritiene che sia invece possibile procedere alla traduzione simultanea nel linguaggio dei segni anche in dialoghi caratterizzati dal rapido alternarsi di più oratori, come ha potuto personalmente sperimentare in un recente convegno, cui ha preso parte. Per altro verso, prende atto che la RAI dichiara al riguardo l'impossibilità tecnica di procedere a tale operazione. Pur rammaricandosi della grave circostanza che ciò sottrae al pubblico dei disabili una parte della programmazione elettorale, provvede tuttavia a ritirare la propria proposta di modifica n. 7.11.

Dopo un intervento del deputato Emilia Grazia DE BIASI (PD-U), la Commissione approva la proposta di modifica n. 7.12.

Il senatore Claudio MICHELONI (PD-Ulivo) illustra la propria proposta di modifica n. 8.6, facendo presente che essa, al pari delle ulteriori proposte riferite all'articolo 8, ha una valenza prevalentemente tecnica. Le disposizioni dell'articolo 8 si riferiscono quasi tutte, del resto, alla seconda fase della campagna elettorale, come richiede la peculiare situazione dei concittadini che votano all'estero.

La Commissione approva le proposte di modifica nn. 8.6, 8.7 ed 8.8.

Il senatore Francesco STORACE (Misto-LD), intervenendo per dichiarazione di voto finale, ricorda le critiche che ha rivolto all'indirizzo di un provvedimento penalizzante nei confronti delle forze politiche minori; ugualmente, preannuncia il proprio voto favorevole ad un provvedimento del quale la Commissione ha comunque tentato di mitigare le problematicità.

Il deputato Marco BELTRANDI, *relatore*, preannuncia a sua volta il proprio voto favorevole sul provvedimento che sta per essere definitivamente approvato, in considerazione della natura di atto dovuto che esso riveste, e della circostanza che, pur con le modifiche che hanno alterato lo schema da lui predisposto, esso risulta comunque più garantista di quanto non sarebbe risultata una disciplina di questa fase della campagna elettorale che risultasse affidata solo alla diretta applicazione della legge n. 28 del 2000.

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, ringrazia i componenti la Commissione ed il relatore per l'impegno profuso, e ritiene che solo la circostanza dello scioglimento anticipato delle Camere abbia determinato un certo ritardo nell'approvazione del testo.

La Commissione approva quindi, all'unanimità dei presenti, la proposta di deliberazione in titolo, come modificata nel corso del dibattito, ed autorizza il Presidente al coordinamento formale del testo *(vedi allegato 2)*.

Il deputato Rodolfo DE LAURENTIIS (UDC), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di conoscere come si articolerà il seguito degli impegni della Commissione.

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, ricorda che il calendario dei lavori sarà messo a punto nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, convocato al termine della seduta di oggi.

Dichiara quindi concluso l'esame in titolo.

La seduta termina alle ore 22,15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 22,15 alle ore 22,35.

ALLEGATO 1

PROPOSTE DI MODIFICA PRESENTATE

Disposizioni in materia di comunicazione politica e informazione della concessionaria pubblica per le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, previste per i giorni 13 e 14 aprile 2008, nel periodo compreso tra la data di indizione dei comizi elettorali e lo spirare del termine ultimo per la presentazione delle candidature

Art. 2.

2.3
LAINATI, ROMANI

Al comma 1, dopo le parole «programmazione radiotelevisiva nazionale della Rai» *aggiungere le parole* «avente ad oggetto le trasmissioni di cui al presente provvedimento».

2.4
MORRI, MERLO

Al comma 1, dopo le parole «Rai» *inserire le parole* «relativa al complesso della informazione e comunicazione politica».

2.5
LAINATI, ROMANI, BUTTI

Al comma 1, sostituire le lettere a) *e* b) *con le seguenti lettere* a) *e* b):

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra modalità che consenta il raffronto tra le posizioni delle differenti forze politiche. Essa si realizza mediante le Tribune di cui agli articoli 6 e 7 del presente provvedimento, e le eventuali

ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai, a norma dell'articolo 3, anche in sede regionale;

b) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, mediante i notiziari e gli altri programmi di contenuto informativo, di cui all'articolo 4, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

2.6

MORRI, MERLO

Al comma 1, lettera a), *sono soppresse le parole*» in condizioni di parità».

2.7

PEDRINI

Alla lettera c), *dopo le parole* «non è ammessa,» *inserire le seguenti* «salvo deroga nei casi in cui l'applicazione del presente regolamento potrebbe determinare una compressione del contenuto informativo tale da rappresentare un ostacolo per la sicurezza e l'incolumità di vite umane».

2.8

DE BIASI

Alla lettera c), *dopo* «rilevanza» *sopprimere* «politica ed».

Art. 3.

3.9

DE LAURENTIIS, BUTTIGLIONE

Al comma 2, lettera c), *sostituire* la parola *«due»* con la parola *«tre»*.

3.10

PEDRINI

Alla lettera c), *la parola* «due» *è sostituita con* «uno».

3.11

DE LAURENTIIS, BUTTIGLIONE

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

3.12

PEDRINI

Dopo la lettera e) *inserire la seguente* «f) nei confronti di quelle forze politiche o movimenti politici, costituiti ai sensi delle vigenti norme di Legge, per i quali almeno un parlamentare abbia reso dichiarazione di rappresentanza al Presidente della Camera o al Presidente del Senato della Repubblica in data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento».

3.13

LAINATI, ROMANI

Sostituire il comma 3 con il seguente comma 3:

«3. Nelle trasmissioni di cui ai commi precedenti, i tempi sono ripartiti tra i soggetti di cui al comma 2 in proporzione alla consistenza di ciascuna forza politica nelle assemblee di riferimento».

3.14

BRUTTI

Al comma 3, le percentuali rispettive di «80%» *e di* «20%» *sono sostituite con le seguenti*: «50%» e «50%».

3.15
MORRI, MERLO

Sostituire il comma 3 come segue:

«3. Nelle trasmissioni di cui ai commi precedenti, i tempi sono ripartiti tra i soggetti di cui al comma 2 per il 40% in modo paritario e per il 60% in proporzione alla consistenza di ciascuna forza politica nelle assemblee di riferimento».

3.16
DE LAURENTIIS, BUTTIGLIONE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nelle trasmissioni di cui ai commi precedenti, escluse quelle di cui all'articolo 7, i tempi sono ripartiti per il 40% in modo paritario tra i gruppi di cui alla lettera a) del comma 2 che avendo analoga denominazione in entrambi i rami del Parlamento siano composti rispettivamente da almeno 20 deputati e almeno 10 senatori, e per il restante 60% in termini paritari tra tutti i soggetti di cui al comma 2».

3.17
DE LAURENTIIS, BUTTIGLIONE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nelle trasmissioni di cui ai commi precedenti, escluse quelle di cui all'articolo 7, i tempi sono ripartiti per il 40% in modo paritario tra i gruppi di cui alla lettera a) del comma 2 che siano composti da almeno 20 deputati o almeno 10 senatori, e per il restante 60% in termini paritari tra tutti i soggetti di cui al comma 2».

Art. 4.

4.6
PEDRINI

Al comma 1 infine aggiungere «, o che trattino argomenti di rilevante carattere sociale dalla cui esposizione possa dipendere la sicurezza e l'incolumità di vite umane».

4.7

LAINATI, ROMANI, BUTTI

Al comma 2, sopprimere le parole «di accesso e».

4.8

MORRI

Al comma 2, sopprimere le parole «di accesso e».

4.9

LAINATI, ROMANI, BUTTI

Sopprimere il comma 4.

4.10

MORRI, MERLO, DE BIASI, MICHELONI, LUSETTI

Il comma 4 dell'art. 4 è così riformulato:

«4. Nel periodo disciplinato dal presente regolamento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante la esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata possibilità di espressione ai diversi soggetti politici concorrenti».

4.11

BRUTTI Paolo

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. I programmi di approfondimento politico e informativo, qualora essi assumano la forma di un confronto tra un solo esponente politico e giornalisti o personaggi di rilievo dell'opinione pubblica o dello spettacolo, vanno considerati alla stregua di forme atipiche di tribune politiche o elettorali. Pertanto in essi dovrà essere garantito l'accesso e la possibilità di espressione dei diversi soggetti politici concorrenti alle elezioni, assicurandone complessivamente l'equilibrata presenza, commisurata alle dimensioni delle strutture politiche o istituzionali che danno diritto all'ac-

cesso, ai sensi dell'art. 3 comma 2, lettere *a), b), c), d)* ed *e).* In questi casi si dovrà, da parte dei conduttori e dei registi, usare la cautela che gli intervenuti rappresentino effettivamente la posizione del gruppo o della forza politica di appartenenza.

4-*bis.* Qualora i programmi di cui al comma 4 abbiano la forma di confronti o contraddittori a più voci, tra rappresentanti di forze politiche o gruppi di cui all'art. 3 comma 2, dovrà essere assicurata, nell'insieme del completo svolgimento della programmazione, l'accesso e la possibilità di espressione dei diversi soggetti politici. I responsabili dei programmi in questione sono liberi di scegliere la composizione dei vari confronti tra le forze politiche, curando che nell'insieme si abbia una partecipazione di ciascuna di esse commisurata alla dimensione delle strutture politiche o istituzionali che danno diritto all'accesso».

4.12

MORRI

Il comma 6 è così riformulato:

«6. La Rai comunica all'Autorità per le garanzie delle comunicazioni e alla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza per i servizi radiotelevisivi, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate indicando i temi trattati e i soggetti politici invitati».

4.13

LAINATI, ROMANI

Sostituire il comma 6 con il seguente comma 6:

«6. La Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, con cadenza settimanale, il calendario delle trasmissioni di cui al presente articolo, indicando i temi trattati e le forze politiche invitate».

4.14

DE BIASI

Il comma 7 è soppresso.

4.15

LAINATI, ROMANI

Al comma 7 sopprimere le parole da «a condizione che» *fino a* «a), b) e c)».

4.16

DE LAURENTIIS, BUTTIGLIONE

Al comma 7 sopprimere in fine il riferimento alla lettera c).

Art. 5.

5.1

MORRI

Al comma 1 sostituire la parola «terzo» *con la parola* «5».

5.2

BELTRANDI

Al comma 2, aggiungere: «, con apposito spot diffuso con la medesima frequenza, nelle stesse fasce orarie».

Art. 6.

6.1

MERLI

Al comma 5, aggiungere dopo «sorteggio» «per il quale la Rai può proporre criteri di ponderazione».

Art. 7.

7.3
LAINATI, ROMANI

Sopprimere l'art. 7.

7.4
DE LAURENTIIS, BUTTIGLIONE

Al comma 1, sopprimere il riferimento alla lettera c).

7.5
DE BIASI

Al comma 1 dopo la lettera c), *aggiungere* «e d)».

7.6
DE BIASI

Il comma 2 è così riformulato:

«2. Ciascuna intervista, a cura di un giornalista Rai, ha una durata di 5 minuti ed è trasmessa tra le ore 22,30 e le ore 23,30. Qualora nella stessa serata sia trasmessa più di una intervista le trasmissioni devono essere consecutive».

7.7
LAINATI, ROMANI, BUTTI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ciascuna intervista ha la durata di cinque minuti ed è trasmessa tra le 22,30 e le 23,30. Qualora nella stessa serata sia trasmessa più di una intervista, le trasmissioni devono essere consecutive. Le interviste sono condotte da un giornalista della Rai».

7.8

GALLI Dario

Al comma 2, sostituire le parole:»sette minuti e mezzo» *con le seguenti:* «quindici minuti».

7.9

DE LAURENTIIS, BUTTIGLIONE

Al comma 2, sopprimere le parole da: «e un giornalista non appartenente» *sino alla fine del comma.*

7.10

BELTRANDI

Al comma 2, sopprimere le parole: «e un giornalista non appartenente alla RAI, espressione di un orientamento politico culturale diverso».

7.11

BELTRANDI

Al comma 2, aggiungere le parole: «Le interviste sono sottotitolate e tradotte nella lingua dei segni».

7.12

DE BIASI

Al comma 3, dopo la parola: «tra» *aggiungere:* «le parti» *e cancellare:* «entrambi i giornalisti e l'intervistato».

Art. 8.

8.6
MICHELONI

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

8.7
MICHELONI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «delle forze politiche di cui all'articolo 3, comma 2, nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 7» *con le seguenti:* «delle liste ammesse alle elezioni».

8.8
MICHELONI

Al comma 5, dopo le parole: «di quindici minuti» *aggiungere le seguenti:* «che informi».

Allegato 2

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

Disposizioni in materia di comunicazione politica e informazione della concessionaria pubblica per le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, previste per i giorni 13 e 14 aprile 2008, nel periodo compreso tra la data di indizione dei comizi elettorali e lo spirare del termine ultimo per la presentazione delle candidature

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

premesso:

che nei giorni 13 e 14 aprile 2008 avranno luogo le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

visto, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», l'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 3 del Testo unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'articolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

viste, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potestà della Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni; nonché, per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale, l'articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;

vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28;

visti, quanto alla disciplina delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, nonché la legge 27 dicembre 2001, n. 459;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella seduta del 13 febbraio 2008;

considerato altresì che a seguito dello scioglimento anticipato delle Camere e della convocazione dei comizi elettorali, disposti con decreti firmati dal Presidente della Repubblica in data 6 febbraio 2008, essendo quindi incominciata formalmente la campagna elettorale ai sensi della legge n. 28/2000 in vista delle prossime elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare ha ritenuto di disciplinare con la massima urgenza e sollecitudine la fase già in corso, compresa tra la data di indizione dei comizi elettorali e lo spirare del termine ultimo per la presentazione delle candidature;

considerato che visti i tempi e le modalità della presentazione delle candidature e dell'espressione di voto, occorre provvedere a disciplinare, per la circoscrizione estero, le trasmissioni di comunicazione politica e di informazione anche per la parte relativa al periodo successivo alla presentazione delle liste;

dispone:

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1.

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni del presente provvedimento, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000 n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica previste per i giorni 13 e 14 aprile 2008, sino al decorrere del termine ultimo per la presentazione delle candidature.

2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne delle elezioni di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali regionali, amministrative o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

Art. 2.

(Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva nazionale della RAI avente ad oggetto le trasmissioni di cui al presente provvedimento ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contrad-

dittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto a norma dell'articolo 3, comma 2. Essa si realizza mediante le Tribune elettorali e politiche disposte dalla Commissione, di cui all'art. 6 del presente provvedimento, nonché le interviste di cui all'articolo 7 e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'articolo 3, anche in sede regionale;

b) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, mediante i notiziari e gli altri programmi a contenuto informativo, di cui all'articolo 4, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi di legge;

c) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale o regionale della RAI non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza elettorale né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

Art. 3.

(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale autonomamente disposte dalla RAI)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI programma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale.

2. Nelle trasmissioni di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti:

a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono Gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

b) nei confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, che hanno eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;

c) nei confronti delle forze politiche, diverse da *a)* e *b)* che costituiscono in seno al Gruppo Misto della Camera o del Senato, una componente di almeno due parlamentari;

d) nei confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *a)* e *b), c)* che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;

e) nei confronti del Gruppo Misto della Camera dei deputati e del Gruppo Misto del Senato della Repubblica, i cui Presidenti individuano d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di

cui alle lettere *a), b), c)* e *d),* che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi.

3. Nelle trasmissioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e di cui all'art. 7, i tempi sono ripartiti per il 50% e in modo paritario ai soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a), b)* e *c)* e per il 50% tra i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b), c), d)* ed *e)*, in proporzione alla loro forza parlamentare.

4. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti.

5. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.

6. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi di legge.

Art. 4.

(Informazione)

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla Rai, e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, debbono garantire la presenza dei soggetti politici di cui all'art. 3, comma 2, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche.

3. In particolare i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2 , considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati ed esponenti politici, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Inoltre

essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, o di esponenti politici.

4. Nel periodo disciplinato dal presente regolamento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

5. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

6. La RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione parlamentare il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate indicando i temi trattati e i soggetti politici invitati, ed informa altresì sui tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente.

Art. 5.

(Illustrazione delle modalità di presentazione delle liste)

1. A far luogo almeno dal quinto giorno successivo alla approvazione della presente delibera, la RAI predispone e trasmette una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste.

2. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 1 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili, con apposito spot diffuso con la medesima frequenza, nelle stesse fasce orarie.

3. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

Art. 6.

(Tribune elettorali)

1. In riferimento alle elezioni politiche previste per il 13 e il 14 aprile 2008, la RAI organizza e trasmette, nella fascia oraria dalle ore 17 alle ore 19, e comunque evitando la coincidenza con gli altri programmi a contenuto informativo della Rai, Tribune politiche-elettorali, televisive e radio-

foniche, ciascuna organizzata con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti delle diverse forze politiche.

2. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse anteriormente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2, secondo quanto stabilito all'art. 3, comma 3.

3. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 4, 5 e 6.

4. Le Tribune sono registrate e trasmesse dalla sede di Roma della RAI.

5. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI può proporre criteri di ponderazione.

6. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, deve tuttavia conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'orario delle trasmissioni è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.

7. Tutte le Tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

8. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

9. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

10. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla Direzione di RAI Parlamento, che riferisce alla Commissione parlamentare tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 9.

Art. 7.

(Interviste dei rappresentanti delle diverse forze politiche)

1. La RAI predispone e trasmette, nel periodo oggetto della presente delibera, in aggiunta alle Tribune di cui all'articolo 6, una intervista per ciascuna delle forze politiche di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *a),*

b), c), d) ed *e)*, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi a contenuto informativo.

2. Ciascuna intervista, a cura di un giornalista RAI, ha una durata di cinque minuti ed è trasmessa tra le ore 22.30 e le ore 23.30. Qualora nella stessa serata sia trasmessa più di una intervista, le trasmissioni devono essere consecutive.

3. Le interviste sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra le parti; se sono registrate, la registrazione è effettuata entro le 24 ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le trasmissioni non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

4. Sono trasmesse per prime le interviste dei soggetti politici presenti nel Parlamento europeo seguite da quelli presenti nel Parlamento italiano. L'ordine di trasmissione delle interviste è determinato secondo il numero dei rappresentanti nella sede parlamentare di ciascun soggetto politico, in ordine crescente. In caso di pari rappresentanti si procede per sorteggio.

Art. 8.

(Trasmissioni per la circoscrizione estero)

1. A far luogo almeno dal terzo giorno successivo all'approvazione della seguente delibera, la Direzione di Rai International, sentita la Direzione di RAI Parlamento, nel rispetto della missione editoriale assegnatagli dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Convenzioni Stato-Rai, D.P.R. 31 luglio 1997 e D.P.R. 23 settembre 2002), predispone una scheda televisiva che sarà trasmessa da Rai International e da Rai Uno e il cui testo sarà pubblicato sul sito web della RAI, nonché una scheda radiofonica, trasmessa nei programmi nazionali di Radio Uno e nelle trasmissioni per gli italiani all'estero, che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle liste nella circoscrizione estero. Altresì, le reti RAI che trasmettono in chiaro in Europa sono tenute a predisporre e a trasmettere una scheda televisiva e radiofonica che illustra le principali caratteristiche delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica previste per il 13 e 14 aprile, con particolare riferimento al sistema elettorale e alle modalita di voto per i cittadini italiani residenti in Italia, nonche ai tempi e alle modalita di espressione del voto nella circoscrizione estero per i cittadini italiani residenti all'estero.

2. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari e i programmi di approfondimento diffusi da Rai International e dai canali nazionali della RAI ricevuti all'estero pongono particolare cura nell'assicurare un'informazione articolata e completa ai cittadini che votano nella circoscrizione estero sul dibattito politico, sulle modalità di espressione del voto nella circoscrizione estero e sulle modalità di partecipazione dei cittadini italiani residenti all'estero alla vita politica nazionale.

3. La Direzione di Rai International, sentita la Direzione di RAI Parlamento, realizza almeno due Tribune elettorali televisive e due radiofoniche per ciascuna delle ripartizioni della circoscrizione estero di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, con la partecipazione dei rappresentanti delle liste ammesse alle elezioni. Tali Tribune sono trasmesse secondo modalità idonee a garantirne la fruizione da parte di tutti gli elettori della circoscrizione estero. In particolare, per quanto riguarda le Tribune televisive, esse sono trasmesse da Rai International e devono essere replicate con collocazioni in palinsesto tali da garantire la visione di più repliche, in orari di maggiore ascolto su tutta la superficie dei territori delle ripartizioni alle quali si riferisce ciascuna Tribuna. Le Tribune elettorali riferite alla ripartizione *a)* e alla ripartizione *d)* della circoscrizione estero, di cui al predetto comma 1 dell'articolo 6 della legge n. 459 del 2001, sono anche trasmesse almeno due volte ciascuna da RAIUNO in orari di maggiore ascolto.

4. Al fine di garantire agli elettori della circoscrizione estero la possibilità di seguire lo svolgimento della campagna elettorale radiotelevisiva in Italia, la RAI cura che alcune delle trasmissioni di cui agli articoli 7 e 8 siano ritrasmesse all'estero, garantendo comunque complessivamente la presenza equilibrata di tutti i soggetti politici aventi diritto, ed assicura che le stesse trasmissioni siano, per quanto possibile, collocate in palinsesto su RAIUNO.

5. Nei venti giorni precedenti il primo giorno previsto per le votazioni nelle circoscrizioni estero, Rai international e tenuta a predisporre una striscia a cadenza settimanale della durata di quindici minuti che informi sulle iniziative adottate e comunicate alla rete dalle liste elettorali durante la campagna elettorale. Tale trasmissione andra in onda su RAIUNO e Rai international in orari di maggiore ascolto.

Art. 9.

(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Art. 10.

(Responsabilità del Consiglio d'amministrazione e del Direttore generale)

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, riferendone tempestivamente alla Commissione parlamentare. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base quindicinale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la Direzione Generale della Rai è chiamata a richiedere alla testata interessata la correzione della linea informativa.

3. La violazione della presente disciplina, fermi restando i diritti dei soggetti politici e le conseguenze sul piano del diritto comune, costituisce inosservanza degli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *c)*, n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare

Mercoledì 20 febbraio 2008

Presidenza del Presidente
Francesco FORGIONE

La seduta inizia alle ore 14,10.

Francesco FORGIONE, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Deliberazione sulla pubblicità degli atti e documenti formati o acquisiti dalla Commissione

Francesco FORGIONE, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione odierna ha convenuto sul testo della delibera relativa ai criteri di pubblicità degli atti, che definisce quali atti e documenti formati o acquisiti dalla Commissione nel corso dell'indagine possano essere pubblicati e quali altri atti debbano invece conservare il regime di segretezza o riservatezza loro riconosciuto o apposto al momento dell'acquisizione o della formazione.

Dà quindi lettura del testo della deliberazione:

«La Commissione stabilisce di rendere pubblici:

a) i resoconti stenografici delle sedute della Commissione, con l'eccezione di quelle (o delle parti di quelle) sottoposte a regime di segretezza o riservatezza o di quelle recanti audizioni o interventi di soggetti che abbiano fatto espressa richiesta, accolta dalla Commissione, di uso riservato;

b) i resoconti stenografici, ove siano stati redatti, delle riunioni dell'ufficio di presidenza e dei comitati con la partecipazione di soggetti esterni, con l'eccezione di quelle (o delle parti di quelle) del I Comitato, di quelle sottoposte a vincolo di segreto o di quelle recanti audizioni di

soggetti che abbiano fatto espressa richiesta, accolta dalla Commissione, di uso riservato;

c) i resoconti stenografici delle riunioni svolte da delegazioni della Commissione nel corso di missioni esterne, ad eccezione di quelle (o delle parti di quelle) sottoposte a vincolo di segreto o di quelle recanti audizioni di soggetti che abbiano fatto espressa richiesta, accolta dalla Commissione, di uso riservato;

d) i documenti formati o acquisiti dalla Commissione entro la data dello scioglimento delle Camere e comunque ad essa inviati fino alla data di cessazione dell'attività della Commissione, ad eccezione di:

1) atti e documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini, qualora permangano le ragioni della segretezza, in relazione allo stato del procedimento;

2) atti formalmente classificati (da riservati in su) dall'autorità amministrativa o di Governo che li ha trasmessi e la cui classificazione sia stata confermata dall'autorità predetta entro 30 giorni dalla comunicazione inviata a tal fine dalla Commissione e comunque entro e non oltre il termine di cessazione dell'attività della Commissione stessa;

3) atti su cui la Commissione ha posto il segreto funzionale;

4) documenti anonimi o apocrifi;

5) atti provenienti da privati (persone fisiche, persone giuridiche ed enti di fatto) che abbiano fatto richiesta di uso riservato;

6) documenti inviati da soggetti privati (persone fisiche, persone giuridiche ed enti di fatto il cui contenuto non è direttamente connesso a settori di indagini condotte dalla Commissione).

La pubblicità dei resoconti di cui alle lettere *a), b)* e *c),* nonché degli atti formati dall'autorità giudiziaria, da organi di polizia giudiziaria, da autorità amministrative o di Governo sarà preceduta in ogni caso da una verifica sull'esistenza o sul permanere di eventuali vincoli di segretezza o ragioni di riservatezza.

La Commissione stabilisce di mantenere segreti i processi verbali delle sedute della Commissione.

La Commissione stabilisce che gli atti suddetti per i quali si sia accertato il permanere del vincolo di segretezza o di riservatezza resteranno assoggettati al proprio regime di classificazione per anni venti, decorrenti dal 28 aprile 2008, fatte salve le determinazioni adottate, in ordine al regime di pubblicità degli atti, da parte delle Commissioni parlamentari che saranno eventualmente istituite nelle prossime legislature qualora decidano di acquisire gli atti della presente Commissione.

Fermo restando il regime di pubblicità proprio di ciascun atto, la Commissione dispone la informatizzazione anche degli atti e dei documenti segreti.

La Commissione stabilisce che siano in ogni caso pubblicati a stampa, in apposito volume, le relazioni al Parlamento approvate dalla Commissione nella XV legislatura.

La Commissione stabilisce che tutto il contenuto del sito *internet* dello «Sportello scuola e università» sia riversato su un supporto informatico da inviare, prima della riunione delle nuove Camere, a tutti gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in Italia.

Si dà mandato agli Uffici di segreteria della Commissione di custodire gli atti e i documenti formati o acquisiti e di provvedere al loro versamento all'Archivio storico della Camera dei deputati, previa informatizzazione di quelli depositati nell'archivio della Commissione. Tale attività dovrà essere svolta nel rispetto del regime di tali atti.

La Commissione raccomanda che l'archivio della Commissione, in forma cartacea o informatica, sia tenuto a disposizione della Commissione antimafia che potrà essere eventualmente istituita nella XVI legislatura, affinché essa sia in grado, ove lo ritenga, di acquisirlo tempestivamente.

Per l'attuazione di quanto stabilito nella presente delibera – entro la data di eventuale costituzione della Commissione antimafia, ove istituita nella XVI legislatura, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008 – l'attività della segreteria della Commissione sarà svolta con il supporto dei consulenti dottor Gioacchino Scaduto, dottor Giovanni Russo, dottor Giovanni Carofiglio, dottor Ignazio Giovanni Fonzo e dottor Claudio Di Ruzza, magistrati, nonché del I dirigente della Polizia di Stato Andrea Caridi, del colonnello dell'Arma dei carabinieri Marcello Carnevali e del maggiore della Guardia di Finanza Giovanni Cucurachi, della dottoressa Giovanna Montanaro, della dottoressa Giovanna Miele, del dottor Pierpaolo Romani, del signor Riccardo Guido e del signor Luciano Fraticelli, i quali proseguono pertanto il proprio incarico di collaborazione con la Commissione. Tutti gli altri incarichi di consulenza cessano a decorrere dalla data della presente delibera.

Collaboreranno infine con la segreteria della Commissione, a supporto di tale attività anche il luogotenente Antonio Bellisario, il maresciallo capo Daniele Ranucci, il maresciallo capo Antonio Giugliano e il vice brigadiere Nicola Anguilano, militari della Guardia di Finanza addetti all'Archivio della Commissione.».

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 14,20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 14 alle ore 14,10.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 20,15

€ 4,00